



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00339/2024

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2024, presentato, in data 3 maggio 2024, dalla ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Floria 2005) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale presso la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento e l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 104/CFA/2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il reclamo iscritto al n. 90/CFA/2023-2024 proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 142/TFNSD/2023-2024, depositata e comunicata il 29 gennaio 2024, nella parte in cui è stata inflitta alla società ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), nel procedimento disciplinare n. 239 pf 23-24, la sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione corrente; nonché, per quanto di ragione, del dispositivo n. 100/CFA/2023-2024 della Corte Federale d'Appello presso la FIGC del 3 aprile 2024, con il quale è stato respinto il reclamo n. 90/CFA/2023-2024.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 maggio 2024.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Silvio Martuccelli

Depositato in Roma, in data 9 maggio 2024.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno